

APPROFONDIMENTO DEL 12/10/2018

REGIME CONTABILE FORFETARIO E COMPARAZIONE CON I SISTEMI EQUIVALENTI VIGENTI IN ALTRI PAESI EUROPEI

Normativa di riferimento: articolo 1, commi 54 – 89, Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), così come modificata dalla Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Requisiti: articolo 1, comma 54 Legge di stabilità citata. Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione, purché nell'anno precedente:

a) abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella seguente tabella:

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	10 - 11	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di	(55-56)	50.000	40%

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
alloggio e ristorazione			
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

- b)** abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro
- c)** il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti *ex lege*.

SOGGETTI ESCLUSI: ART. 1, COMMA 57, LEGGE DI STABILITÀ CITATA

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- a)** le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b)** i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o in uno Stato aderente

all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

- c)** i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- d)** gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata, di cui all'art. 116 del TUIR;
- d-bis)** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, di importo superiore a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

In tale regime il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato illustrato nella tabella che precede. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.

Per i primi cinque anni di attività, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, è invece assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5% purché sussistano i particolari requisiti di cui al comma 65, articolo 1, Legge di Stabilità citata, ovvero:

- a)** nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al citato comma 54.

ANALISI COMPARATA DEL REGIME FORFETARIO ITALIANO CON ALTRI REGIMI EUROPEI

Di seguito vengono analizzate le modalità di tassazione applicate in altri paesi europei nei confronti di persone fisiche che svolgono un'attività di impresa, arte o professione organizzata in forma individuale. I paesi esaminati presentano dei regimi con l'applicazione di una **tassazione piatta (c.d. *flat tax*)** ed in alcuni casi l'uso di **metodologie forfetarie di determinazione del reddito** comparabili al c.d. "regime forfetario" italiano. Sono stati selezionati ed analizzati sinteticamente i seguenti paesi: **Francia, Irlanda, Russia, Romania, Ungheria, Bulgaria**. Si precisa che paesi quali Germania, Spagna e Regno Unito non sono stati inclusi nell'analisi in quanto non presentano degli istituti tributari con caratteristiche comparabili al regime forfetario italiano.

FRANCIA**Redditi di impresa**

Alle imprese individuali con un **volume d'affari inferiore a 82.200 euro** (per attività di cessione di beni o fornitura di alloggi) **o a 32.900 euro** (per attività di prestazione di servizi, escluse le professioni liberali, le quali rientrano tra i redditi da lavoro autonomo) si applica il regime della micro-impresa. In tale regime il reddito imponibile viene determinato in misura forfetaria con i seguenti **coefficienti di redditività**:

- 29% del volume d'affari per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi;
- 50% per le imprese che effettuano prestazioni di servizi.

Vi è inoltre la facoltà di optare per il versamento a cadenza mensile o trimestrale di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dei contributi così determinati:

- 1% del volume d'affari per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi;
- 1,7% del volume d'affari, per quelle che effettuano prestazioni di servizi.

Redditi di lavoro autonomo

Rientrano in questa categoria reddituale i **compensi derivanti dall'esercizio di professioni liberali, cariche e funzioni**.

Il reddito imponibile viene determinato in base al principio di cassa ed è costituito dalla differenza, per il singolo periodo d'imposta, tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti.

Il reddito dei lavoratori autonomi i cui **compensi annui non superano 32.900 euro**, è determinato in maniera forfetaria applicando ai

compensi lordi un coefficiente di redditività del 66%. Analogamente a quanto previsto per i redditi di impresa, anche per quelli di lavoro autonomo vi è la facoltà di optare per il versamento, sempre a cadenza mensile o trimestrale, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dei contributi determinati nella misura del 2,2% del volume d'affari mensile o trimestrale.

Base imponibile, aliquote e il concetto di *foyer fiscal*.

In Francia la tassazione delle persone fisiche viene determinata in funzione del numero dei componenti del **c.d. "nucleo fiscale" (*foyer fiscal*)** e non, dunque, a livello individuale come nel nostro Paese.

La base imponibile del reddito è la somma dei vari redditi conseguiti dai componenti del nucleo fiscale. In questo particolare regime vige il sistema del quoziente familiare (QF), che ha sostituito le detrazioni per carichi di famiglia. Il reddito complessivo lordo viene poi diminuito degli oneri deducibili sostenuti nell'anno d'imposta e degli abbattimenti previsti in ragione dei carichi di famiglia, dell'età o della situazione personale.

Infine, il reddito complessivo netto imponibile viene diviso per il numero di parti corrispondenti al quoziente familiare di cui beneficia il contribuente. All'importo così ottenuto si applicano le aliquote previste dalla seguente tabella:

Frazione di reddito	Aliquota
da 0 a 9.710 euro	0%
da 9.711 a 26.818 euro	14%
da 26.819 a 71.898 euro	30%
da 71.899 a 152.260 euro	41%
oltre 152.260 euro	45%

Fonti:

<http://www.fiscooggi.it><http://www.economie.gouv.fr>**IRLANDA**

L'applicazione dell'imposta sul reddito avviene attraverso un sistema cedolare, che suddivide il reddito imponibile nelle seguenti categorie (*schedule*) e sottocategorie (*case*):

- *Schedule D, Case I*: redditi commerciali;
- *Schedule D, Case II*: redditi professionali;
- *Schedule D, Case III*: (a) interessi; (b) redditi di fonte estera;
- *Schedule D, Case IV*: redditi non rientranti nelle altre categorie;
- *Schedule D, Case V*: redditi derivanti da beni immobili situati in Irlanda;
- *Schedule E*: redditi di lavoro dipendente;
- *Schedule F*: dividendi di fonte irlandese.

Per le persone fisiche l'aliquota dell'imposta sul reddito è pari al **20%** per i redditi fino a 33.800 euro; i redditi eccedenti tale soglia sono soggetti ad un'aliquota del 40%. Alle coppie sposate o registrate come unioni civili si applica una tassazione congiunta, a meno che non chiedano espressamente di essere tassati individualmente. In caso di tassazione congiunta, la soglia per l'applicazione dell'aliquota del 40% è elevata a 42.800 euro (la medesima soglia è pari a 36 800 euro per vedovi o genitori single). Sono esenti da imposizione fiscale i redditi fino a 40.000 euro realizzati da artisti, scrittori, compositori, e da imprese avviate da disoccupati di lunga durata. Le coppie sposate o registrate come unioni civili sono soggette a tassazione congiunta, a meno che

non chiedano espressamente di essere tassati individualmente. In caso di tassazione congiunta, la soglia per l'applicazione dell'aliquota del 40% è elevata a 42.800 euro (la medesima soglia è pari a 36 800 euro per vedovi o genitori single). I soggetti con più di 65 anni il cui reddito non supera 18.000 euro (36.000 euro per le coppie sposate) sono esentati dal pagamento delle imposte.

Fonti:



<http://www.fiscooggi.it>

<http://www.revenue.ie>

RUSSIA

Il reddito da attività d'impresa

La tassazione sul reddito da attività di impresa viene effettuata sulla differenza analitica tra ricavi e costi inerenti all'attività svolta. Un imprenditore individuale può optare per una deduzione forfetaria (*lump-sum*) del 20% del reddito percepito, ottenendo, pertanto, un coefficiente di redditività pari all'80%.

L'aliquota ordinariamente applicata sul reddito delle persone fisiche residenti è pari al 13%.

Il reddito da lavoro autonomo

La tassazione avviene sulla differenza analitica tra i compensi derivanti dall'attività svolta e i relativi costi sostenuti. In funzione dell'attività svolta, talune categorie di professionisti possono optare per una deduzione forfetaria (*lump-sum*) dal 20 al 40%, con un coefficiente di redditività, rispettivamente, dall'80 al 60%. L'aliquota ordinariamente applicata sul reddito delle persone fisiche residenti è pari al **13%**.

L'applicazione della tassazione forfetaria, in questo Paese, non soggiace a limiti né di fatturato né di reddito.

Fonti:

<http://www.fiscooggi.it>

<http://eng.nalog.ru>

ROMANIA

Con la riforma fiscale del 2005 è stata introdotta una tassazione sui redditi delle persone fisiche con aliquota unica pari al **16%**. I residenti in Romania sono assoggettati a tassazione per tutti i redditi ovunque prodotti; i non residenti sono tassati limitatamente ai redditi prodotti nel territorio rumeno.

Fonti:

<http://www.fiscooggi.it>

<https://www.anaf.ro>

UNGHERIA

In via generale ai redditi di lavoro autonomo e di impresa realizzati da persone fisiche si applica un'unica aliquota del **15%**.

Per le piccole imprese, a partire dal 2013, vi è poi la possibilità di optare per un regime definito con l'acronimo KATA.

Il passaggio a tale regime, che può avvenire in ogni periodo dell'anno, è previsto per le ditte individuali e le microimprese con un fatturato annuo fino a circa 18.459 euro (equivalenti a 6.000.000 di fiorini ungheresi).

Tali soggetti possono applicare due diverse imposte forfetarie mensili:

- circa 154 euro (50.000 fiorini) per i contribuenti che ritraggono dall'attività la principale fonte di reddito;
- circa 77 euro (25.000 fiorini) per quelli le cui entrate derivano da altre fonti.

Se il ricavo supera, invece, il predetto limite di 18.459 euro (6.000.000 di fiorini) la tassazione è pari al 40%.

Fonti:



<http://www.fiscooggi.it>

<http://en.nav.gov.hu>

BULGARIA

La tassazione delle persone fisiche

L'imposta sulle persone fisiche è regolata dall' *"Income Taxes on Natural Persons Act"* entrato in vigore nel 2007. Con una riforma fiscale entrata in vigore nel 2008, la Bulgaria ha introdotto una *flat tax* unica del 10% che ha sostituito le precedenti aliquote progressive dell'imposta sul reddito (20%, 22% e 24%). L'imposta viene applicata su tutti i redditi delle persone fisiche ovunque prodotti per i residenti e su quelli prodotti sul territorio dello Stato per le persone fisiche non residenti.

Fonti:



<http://www.fiscooggi.it>

<http://www.minfin.bgn>

Di seguito una tabella sintetica con la sintesi della disciplina fiscale dei paesi analizzati:

PAESE	CARATTERISTICHE DEL REGIME AGEVOLATO DI TASSAZIONE
ITALIA	Regime forfetario: 15% aliquota ordinaria sul reddito determinato forfetariamente. Si può accedere al regime se non si conseguono ricavi/compensi eccedenti i limiti individuati in funzione dell'attività svolta (limiti ricavi che oscillano tra 25.000 e 50.000 euro). Aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività .
FRANCIA	Alle imprese individuali con un volume d'affari inferiore a 82.200 euro (per attività di cessione di beni o fornitura di alloggi) o a 32.900 euro

PAESE	CARATTERISTICHE DEL REGIME AGEVOLATO DI TASSAZIONE
	(per attività di prestazione di servizi, escluse le professioni liberali, le quali rientrano tra i redditi da lavoro autonomo) si determina forfetariamente il reddito con i seguenti coefficienti di redditività: - 29% del volume d'affari per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi; - 50% per le imprese che effettuano prestazioni di servizi. Il reddito dei lavoratori autonomi i cui compensi annui non superano 32.900 euro, è determinato in maniera forfetaria applicando ai compensi lordi un coefficiente di redditività del 66%. Al reddito determinato forfetariamente si applicano le aliquote progressive secondo la logica del c.d. <i>foyer fiscal</i>. Vi è inoltre la facoltà di optare per il versamento a cadenza mensile o trimestrale di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dei contributi
IRLANDA	Per le persone fisiche l'aliquota dell'imposta sul reddito è pari al 20% per i redditi fino a 33.800 euro; i redditi eccedenti tale soglia sono soggetti ad un'aliquota del 40%. Sono esenti da imposizione fiscale i redditi fino a 40.000 euro realizzati da artisti, scrittori, compositori, e da imprese avviate da disoccupati di lunga durata.
RUSSIA	Aliquota unica del 13% senza limiti di reddito. In alternativa vi è la possibilità di optare per una deduzione forfetaria (<i>lump-sum</i>) che va dal 20% al 40% in funzione dell'attività svolta.
ROMANIA	Aliquota unica del 16% senza limiti di reddito.
UNGHERIA	Aliquota unica del 15% senza limiti di reddito. Dal 2013, vi è la possibilità di optare per il regime KATA per le ditte individuali con un fatturato annuo fino a circa 18.459 (equivalenti a 6.000.000 di fiorini ungheresi).
BULGARIA	Aliquota unica del 10% senza limiti di reddito.

Coerentemente con le previsioni di altri Stati europei, così come riassuntivamente indicati nella tabella sopra riportata, e **tenuto conto dei vantaggi in termini di semplificazione offerti dal regime forfetario ai contribuenti**, si propone di innalzare le soglie dei ricavi e dei compensi che consentono l'applicazione di tale regime, nonché di modificare i relativi coefficienti di redditività.

PROPOSTA: Valorizzazione del regime forfetario allineandolo con gli istituti esistenti nei paesi europei analizzati. Modificare sia le soglie di ricavi e compensi che i coefficienti di redditività come da tabella seguente:

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ	PROPOSTA NUOVO VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	PROPOSTA NUOVO COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	10 - 11	45.000	40%	80.000	30%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%	90.000	30%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%	80.000	30%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%	60.000	50%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%	50.000	75%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%	50.000	50%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	(55-56)	50.000	40%	90.000	30%

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ	PROPOSTA NUOVO VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	PROPOSTA NUOVO COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%	60.000	65%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (da 12 a 33) - (35) - (da 36 a 39) - (da 49 a 53) - (da 58 a 63) - (da 77 a 82) - (84) - (da 90 a 99)	30.000	67%	60.000	50%

Tratto da: "Semplificazioni fiscali per cittadini, imprese e professionisti. Le proposte dei Consulenti del Lavoro", presentate dal Consiglio nazionale dell'Ordine nell'audizione del 12 settembre 2018 presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato.